

**REGIONE DEL VENETO**  
**DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI**  
**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 59/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione d'incidenza relativa al "Piano per la gestione dei rifiuti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Venezia – D.Lgs. n. 182/2003 Rev.3 anno 2016".

Pratica 3405

Codice SITI NATURA 2000: IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei", IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia", IT3250031 "Laguna superiore di Venezia".

**Il sottoscritto:**

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione d'incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione d'incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione d'incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza, redatto dal dott. Emiliano Molin e dal dott. Francesco Scarton per conto dell'Autorità Portuale di Venezia – Direzione Sicurezza e Ambiente, acquisito ai prot. reg. n. 401612 del 18/10/2016 e integrato con prot. reg. n. 150085 del 13/04/2017;

CONSIDERATO che le dichiarazioni di cui agli Allegato F e G alla D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 dovranno essere forniti separatamente dallo studio di selezione preliminare, in quanto contengono informazioni soggette al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che in assenza di autorizzazione, non consentirebbero la pubblicazione dello studio stesso;

PRESO ATTO che l'oggetto dell'istanza riguarda il Piano per la gestione dei rifiuti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Venezia ed in particolare le azioni di Piano riguardano: l'individuazione delle fonti dei rifiuti, la loro quantificazione e qualificazione rispetto alla tipologia di rifiuto, l'individuazione dei luoghi di carico e scarico e dei percorsi delle diverse tipologie di rifiuto, le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui di carico, la destinazione finale del rifiuto;

PRESO ATTO che a pag. 20 dello studio di selezione preliminare, paragrafo 2.1.3 – Durata dell'attuazione e cronoprogramma, viene indicato che *"il Piano ha durata di tre anni 2016-2019"* e che tale indicazione riporta un palese errore di trascrizione;

CONSIDERATO che è ragionevolmente supponibile che la durata del Piano sia riconducibile alle annualità 2017-2019 con decorrenza dalla data di approvazione del Piano stesso;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "H03.01 - Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a fuoriuscite di idrocarburi", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori";

CONSIDERATO che nello studio per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi individuati è stato definito il dominio spaziale e temporale;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area d'analisi relativamente al fattore H03.01 ricomprende un intorno di 150 m rispetto ai fattori perturbativi individuati;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area d'analisi relativamente al fattore H06.01 ricomprende un intorno di 500 m rispetto ai fattori perturbativi individuati;

CONSIDERATO che l'ambito di massima influenza definito dallo studio risulta individuato sulla base di un

"giudizio esperto" non supportato da adeguati dati di base, analisi e fonti bibliografiche di riferimento;

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili e pertinenti, anche i seguenti fattori di pressione "D03.02 - Rotte e canali di navigazione", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", "H03.02 - Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a scarico di sostanze chimiche", "H03.03 - Macro-inquinamento marino (incluse materie plastiche inerti)", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H07 - Altre forme di inquinamento", "J01.01 - Incendi", "J02.06 - Prelievi d'acqua dalle acque superficiali";

PRESO ATTO e VERIFICATO che, gli effetti dello studio in argomento interessano i seguenti siti tutelati dalla rete Natura 2000: IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei", IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia", IT3250031 "Laguna superiore di Venezia";

PRESO ATTO e VERIFICATO che, gli effetti dello studio in argomento interessano i seguenti habitat dalla rete Natura 2000: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150\* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)";

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Accipiter nisus*, *Acipenser naccarii*, *Actitis hypoleucos*, *Aegithalos caudatus*, *Alcedo atthis*, *Alosa fallax*, *Anacamptis coriophora*, *Anacamptis laxiflora*, *Anacamptis morio*, *Anacamptis pyramidalis*, *Anas acuta*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas platyrhynchos*, *Anas querquedula*, *Anas strepera*, *Anguilla anguilla*, *Aphanius fasciatus*, *Ardea cinerea*, *Ardea purpurea*, *Arvicola amphibius*, *Asio otus*, *Aster tripolium*, *Athene noctua*, *Atherina boyeri*, *Atriplex hastata*, *Aythya ferina*, *Aythya nyroca*, *Betula sp.*, *Botaurus stellaris*, *Bufo viridis*, *Buteo buteo*, *Calamagrostis epigejos*, *Calandrella brachydactyla*, *Calidris alpina*, *Carduelis carduelis*, *Carduelis chloris*, *Caretta caretta*, *Chamelea gallina*, *Charadrius alexandrinus*, *Charadrius dubius*, *Chorophium orientale*, *Chroicocephalus ridibundus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Coronella austriaca*, *Corvus cornix*, *Corvus monedula*, *Crocidura suaveolens*, *Cyclope neritea*, *Cymodocea nodosa*, *Dasinia lupinus*, *Egretta garzetta*, *Eptesicus serotinus*, *Equisetum palustre*, *Erithacus rubecula*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Fringilla coelebs*, *Fulica atra*, *Gallinula chloropus*, *Garrulus glandarius*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Gobius niger*, *Gracilaria sp. pl.*, *Haematopus ostralegus*, *Halimione partulacoides*, *Hierophis viridiflavus*, *Himantopus himantopus*, *Hirundo rustica*, *Hyla intermedia*, *Hypsugo savii*, *Inula crithmoides*, *Ixobrychus minutus*, *Juncus maritimus*, *Knipowitschia panizzae*, *Lacerta bilineata*, *Lanius collurio*, *Larus canus*, *Larus melanocephalus*, *Larus michahellis*, *Limonium narbonense*, *Lithophaga lithophaga*, *Liza aurata*, *Liza saliens*, *Micromys minutus*, *Motacilla alba*, *Myocastor coypus*, *Myotis emarginatus*, *Nassarius sp. pl.*, *Natrix tessellata*, *Nephtys hombergi*, *Nerophis ophidion*, *Netta rufina*, *Notomastus sp.*, *Numenius arquata*, *Nycticorax nycticorax*, *Oryctolagus cuniculus*, *Otus scops*, *Paphia aurea*, *Paracentrotus lividus*, *Paradoneis lyra*, *Parus major*, *Passer italiae (Passer domesticus)*, *Pelophilax sink. esculenta*, *Phalacrocorax carbo sinensis*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Pholas dactylus*, *Phragmites australis*, *Phyllodace sp.*, *Pica pica*, *Pinna nobilis*, *Pinus pinaster*, *Pinus pinea*, *Pipistrellus kuhli*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Pluvialis apricaria*, *Pluvialis squatarola*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Podiceps cristatus*, *Podiceps nigricollis*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Pomatoschistus marmoratus*, *Pomatoschistus minutus*, *Populus alba*, *Populus nigra*, *Puccinellia palustris*, *Quercus ilex*, *Rana dalmatina*, *Recurvirostra avosetta*, *Regulus regulus*, *Rubia peregrina*, *Salicornia veneta*, *Salix rosmarinifolia*, *Salsola soda*, *Sarcocornia fruticosum*, *Sargassum nuticum*, *Serinus serinus*, *Solea solea*, *Sorex arunchi*, *Spartina maritima*, *Spartina x townsendii*, *Spiranthes aestivalis*, *Spiranthes spiralis*, *Sprattus sprattus*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*, *Sterna sandvicensis*, *Streptopelia turtur*, *Strix aluco*, *Sturnus vulgaris*, *Sygnathus abaster*, *Sygnathus typhle*, *Tachybaptus ruficollis*, *Tadorna tadorna*, *Tapes decussatus*, *Tapes philippinarum*, *Tellina sp.pl.*, *Testudo ermanni*, *Thalictrum lucidum*, *Tringa totanus*, *Triturus carnifex*, *Troglodytes troglodytes*, *Turdus merula*, *Tursips truncatus*, *Tyto alba*, *Ulva sp.pl.*, *Undaria pinnatifida*, *Vanellus vanellus*, *Vulpes vulpes*, *Zamenis longissimus*, *Zostera marina*, *Zosterisessor ophiocephalus*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Spiranthes aestivalis*, *Salicornia veneta*, *Pinna nobilis*, *Acipenser naccarii*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius*

*alexandrinus, Pluvialis apricaria, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Myotis emarginatus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus;*

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nell'area di analisi sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie: "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12250 - Altre linee ferroviarie", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12310 - Aree portuali commerciali", "12320 - Aree portuali per diporto", "12420 - Aeroporti civili per volo sportivo e da diporto", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "22100 - Vigneti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31161 - Bosco costiero dei suoli idrici", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "33120 - Vegetazione delle dune litoranee", "42110 - Casse di colmata aperte rispetto alla laguna o al mare", "42130 - Barene", "42310 - Velme lagunari", "51120 - Canali e idrovie", "52110 - Canali lagunari", "52120 - Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea", "52200 - Mari e Oceani";

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del "Piano per la gestione dei rifiuti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Venezia" non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

RITENUTO che l'Autorità Portuale di Venezia verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione d'incidenza;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione d'incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione d'incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il "Piano per la gestione dei rifiuti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Venezia" non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

#### **PRENDE ATTO**

delle dichiarazioni del dott. Emiliano Molin e del dott. Francesco Scarton, i quali dichiarano che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito della Rete Natura 2000 e sulle specie e sugli habitat individuati nell'area di studio e in particolare sui siti Natura 2000

IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei", IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia", IT3250031 "Laguna superiore di Venezia", per il "Piano per la gestione dei rifiuti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Venezia" in Comune di Venezia e Mira e

### PROPONE

all'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per il "Piano per la gestione dei rifiuti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Venezia" in Comune di Venezia e Mira e

### PRESCRIVE

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione d'incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e nell'istruttoria, caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D03.02 - Rotte e canali di navigazione", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", "h03.01 - Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a fuoriuscite di idrocarburi", "H03.02 - Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a scarico di sostanze chimiche", "H03.03 - Macro-inquinamento marino (incluse materie plastiche inerti)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H07 - Altre forme di inquinamento", "J01.01 - Incendi", "J02.06 - Prelievi d'acqua dalle acque superficiali";
2. che non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Spiranthes aestivalis*, *Salicornia veneta*, *Pinna nobilis*, *Acipenser naccarii*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;
3. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite dell'Autorità Portuale di Venezia e all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;
4. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
5. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
6. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione d'incidenza esaminato;
7. di provvedere per tramite dell'Autorità Portuale di Venezia, prima dell'approvazione del piano in argomento, alla trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza dei seguenti documenti:
  - lo studio di selezione preliminare (depurato dalle dichiarazioni di cui agli allegati F e G alla D.G.R. 2299/2014) nel quale al paragrafo 2.1.3 – Durata dell'attuazione e cronoprogramma, dovrà essere corretta la dicitura "*il Piano ha durata di tre anni 2016-2019*" con la dicitura "*il Piano ha durata di tre anni 2017-2019*";
  - le dichiarazioni di cui agli Allegati F e G alla D.G.R. 2299/2014 da rendersi separatamente allo studio;

I suddetti elaborati dovranno essere trasmessi in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), a mezzo PEC e firmati dal dichiarante con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Nelle

more di applicabilità di quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, tale documentazione può essere acquisita in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque necessariamente da un supporto digitale.

dott. Corrado Soccorso  
Venezia, lì 04.05.2017

.....*101100*.....